



NEWS

# Euroconference

**Edizione di giovedì 20 Novembre 2025**

**Senza categoria**

**Elisa Famà**

di **Cosimo Zuccaro**

## **CASI OPERATIVI**

**Determinazione del reddito di socio qualificato di società semplice agricola alla luce delle recenti espressioni dell'Amministrazione finanziaria**

di **Euroconference Centro Studi Tributari**

## **GUIDA AGLI ADEMPIMENTI**

**Con il collegamento RT-POS la forma di pagamento diventa sostanziale**

di **Alessandro Bonuzzi**

## **REDDITO IMPRESA E IRAP**

**La ridefinizione dei confini dell'attività d'impresa online**

di **Laura Mazzola**

## **ACCERTAMENTO**

**Segreto professionale: in quali casi può essere eccepito?**

di **Marco Bargagli**

## **BILANCIO**

**Le particolarità degli "adeguati assetti" nelle società cooperative**

di **Alberto Rocchi**

Senza categoria

---

***Elisa Famà***

di **Cosimo Zuccaro**

## ***Determinazione del reddito di socio qualificato di società semplice agricola alla luce delle recenti espressioni dell'Amministrazione finanziaria***

di Euroconference Centro Studi Tributari



Una società semplice agricola, che svolge attività di coltivazione di cereali, ha la seguente composizione sociale:

? socio 1: detiene una quota di partecipazione pari al 60% del capitale sociale, è persona fisica socio amministratore iscritto alla previdenza agricola con la qualifica di coltivatore diretto;

? socio 2: detiene una quota del 20% del capitale sociale è persona fisica, non è iscritto alla previdenza agricola;

? socio 3: detiene una quota del 20% del capitale sociale, è S.r.l. agricola che svolge attività di allevamento di bestiame con opzione per la determinazione del reddito su base catastale ai sensi dell'art. 1, comma 1093, Legge n. 296/2006.

Sulla base della struttura di cui sopra e dei dati di reddito che seguono, forniti dal socio amministratore, si chiede quale sia la corretta determinazione del reddito attribuibile ai singoli soci in relazione alle recenti espressioni dell'Amministrazione finanziaria in tema di reddito prodotto dalle società semplici agricole.

Dati forniti dal contribuente:

? attività svolta: attività di coltivazione di cereali;

? reddito dominicale (terreni di proprietà), già oggetto di rivalutazione 80%: 9.000 euro;

? reddito agrario (terreni condotti e in proprietà) già oggetto di rivalutazione 70%: 16.500 euro.

**[LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRATICO...](#)**

I “casi operativi” sono esclusi dall’abbonamento Euroconference News e consultabili solo dagli abbonati di FiscoPratico.

## ***Con il collegamento RT-POS la forma di pagamento diventa sostanziale***

di **Alessandro Bonuzzi**

Convegno di aggiornamento

### **Tutto quesiti e casi operativi sulle dichiarazioni dei redditi**

Scopri di più

Il provvedimento n. 424470 dell'Agenzia delle entrate del 31.10.2025 contiene le istruzioni operative per l'**integrazione** dei registratori telematici (RT) con i POS, **rivolto agli esercenti al minuto** nonché ai soggetti assimilati di cui all'[art. 22, D.P.R n. 633/1972](#).

Si ricorda che l'obbligo è stato previsto ancora con la **Legge di bilancio 2024** che ha integrato l'[art. 2, comma 3, D.Lgs. n. 127/2015](#), ma è stato congelato per il biennio 2024-2025. L'obiettivo dichiarato è quello di combattere l'evasione scovando eventuali **incongruenze** tra il dato degli incassi POS (più in generale degli incassi a mezzo di strumenti di **accettazione degli incassi elettronici**) e il dato dei corrispettivi certificati con documento commerciale. Con ciò, secondo il Fisco, dovrebbero emergere in automatico eventuali corrispettivi incassati mediante POS ma **non certificati** dall'esercente.

Con questo ulteriore step, il RT dovrà garantire, oltre all'inalterabilità e sicurezza dei dati dei corrispettivi, anche la piena **integrazione e interazione** del **processo di registrazione dei corrispettivi** con il processo di pagamento elettronico.

Perciò lo strumento (hardware o software) di accettazione dei pagamenti elettronici (POS) dovrà essere sempre **collegato** al RT con il quale sono registrati e memorizzati, in modo puntuale, e inviati, in forma aggregata, i dati dei corrispettivi nonché dei **pagamenti giornalieri**.

Le modalità operative che gli esercenti dovranno seguire per "collegare" i terminali POS al RT non prevedono un **collegamento fisico**, bensì l'utilizzo di un **servizio online ad hoc** che sarà messo a disposizione nell'area **riservata sul sito dell'Agenzia delle Entrate**.

In particolare, il **collegamento tra il POS e il RT** andrà effettuato tramite **specifiche funzionalità web** che saranno rese disponibili nell'area riservata "Fatture e Corrispettivi".

Gli esercenti dovranno registrare il **dato identificativo univoco di ogni POS utilizzato**, in **abbinamento** al dato identificativo univoco di ogni RT, preventivamente censito e attivato, nell'area riservata. Peraltro, al fine di garantire il corretto svolgimento delle eventuali attività

di controllo dell'Amministrazione finanziaria, gli esercenti dovranno registrare anche l'indirizzo dell'**unità locale** presso la quale sono utilizzati gli strumenti di pagamento elettronico.

L'accesso al servizio web potrà essere effettuato direttamente dal **contribuente** o tramite un soggetto **delegato** al servizio "*Accreditamento e censimento dispositivi*"; dunque, con tutta probabilità, quantomeno per le realtà di piccole dimensioni, sarà un ulteriore adempimento di cui si dovrà occupare il commercialista.

Il nuovo obbligo decorre dall'**1.01.2026**, tuttavia, è prevista un'entrata in vigore **progressiva**:

- gli strumenti di pagamento elettronico attivi a disposizione degli esercenti **entro il mese di gennaio 2026** dovranno essere collegati entro **45 giorni** a partire dalla data di messa a disposizione nell'area riservata delle funzionalità web dedicate;
- gli strumenti di pagamento elettronico attivi a disposizione degli esercenti **successivamente al mese di gennaio 2026** dovranno essere collegati a partire **dal 6° giorno del secondo mese** successivo alla data di effettiva disponibilità del POS ed entro l'ultimo giorno lavorativo dello stesso mese, considerando il **sabato come giorno non lavorativo**.

Le nuove funzionalità web dedicate saranno rese **disponibili** nei primi giorni del mese di **marzo 2026**, a partire dalla data che sarà comunicata con un avviso sul **sito internet dell'Agenzia delle Entrate**.

Si applicano le **sanzioni**, comprese quelle accessorie, previste per le violazioni in materia di corrispettivi telematici e quindi:

- la sanzione di **100 euro per ciascun invio** (nel limite di 1.000 euro per trimestre) in caso di violazione degli obblighi di memorizzazione e trasmissione dei pagamenti elettronici, se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione dell'IVA, senza possibilità di applicazione del cumulo giuridico, nonché la sanzione da **000 a 4.000 euro** in caso di mancato collegamento del RT al POS (ex [art. 11, commi 2-quinquies e 5, D.Lgs. n. 471/1997](#));
- le sanzioni accessorie comportanti la **sospensione** della **licenza** o **autorizzazione** all'esercizio dell'attività nei casi di omessa, tardiva o incompleta trasmissione dei dati dei pagamenti elettronici giornalieri o di mancato collegamento del POS con il RT (ex [12, commi 2 e 3, D.Lgs. n. 471/1997](#)).

La **memorizzazione** puntuale dei dati dei pagamenti elettronici andrà effettuata al momento della registrazione della vendita o della prestazione tramite il RT. Assumerà rilevanza l'indicazione della **forma di pagamento** indicata nel documento commerciale (pagamento in contanti o pagamento telematico).

Ciò significa che, se fino a oggi l'errore nell'indicazione della forma di pagamento nel

documento commerciale non aveva conseguenze sostanziali, domani, invece, potrà innescare un **controllo** da parte dell'Agenzia delle Entrate laddove dovesse generare **incongruenze**, si spera significative, tra il dato degli incassi POS e il dato dei corrispettivi che risulterebbero incassati con **POS sulla base dei documenti commerciali**.

## La ridefinizione dei confini dell'attività d'impresa online

di Laura Mazzola

Seminario di specializzazione

### Aspetti civilistici e fiscali del commercio elettronico

Scopri di più

Negli ultimi anni la **fiscalità internazionale** ha dovuto inseguire un'economia sempre più "smaterializzata", nella quale le **piattaforme digitali** sono diventate il principale luogo di scambio di beni e servizi.

In questo contesto, la **Direttiva (UE) n. 2021/514**, meglio conosciuta come **DAC7**, ha introdotto un nuovo meccanismo di **cooperazione amministrativa e di scambio automatico di informazioni tra le autorità fiscali europee**.

L'obiettivo è quello di **rendere visibile al Fisco ciò che prima era invisibile**, ossia le transazioni effettuate **attraverso marketplace** e piattaforme digitali.

La DAC7, recepita in Italia con il **D.Lgs. n. 32/2023**, obbliga i gestori di **piattaforme digitali a raccogliere e trasmettere alle Autorità fiscali** informazioni sui venditori che utilizzano i **loro servizi per effettuare transazioni economiche**.

Rientrano nell'obbligo non solo i marketplace di grandi dimensioni, ma anche piattaforme minori che consentono la **locazione di immobili**, la **prestazione di servizi personali**, la **vendita di beni** e il **noleggio di mezzi di trasporto**.

Le piattaforme devono, in particolare, **identificare i propri venditori**, verificare il loro *status* fiscale (residenza, codice fiscale o TIN) e comunicare, in formato elettronico, il numero di transazioni, **gli importi percepiti e i relativi conti di pagamento**.

L'ambito soggettivo della DAC7 coinvolge sia gli operatori UE (con sede o stabile organizzazione in uno Stato membro) sia quelli **non UE che offrono servizi a utenti europei**.

Tuttavia, sono state introdotte alcune **esenzioni**: ad esempio, non devono essere comunicati i dati dei venditori che effettuano meno di **30 transazioni l'anno** o che realizzano **compensi complessivi inferiori a 2.000 euro**.

Si evidenzia che l'attività può comunque essere qualificata come "imprenditoriale" anche al di



sotto di tali valori, se ricorrono gli **indici di abitudine e sistematicità**.

Per l'Agenzia delle Entrate le informazioni trasmesse dalle piattaforme diventano un archivio strutturato e aggiornato di dati sulle attività online dei contribuenti; ciò consente un **controllo incrociato tra le movimentazioni dichiarate, i dati bancari e i flussi provenienti dai marketplace**, facilitando l'individuazione di soggetti che operano in modo continuativo senza partita IVA.

In questo contesto normativo, si inserisce la [sent. n. 7552/2025](#) della **Corte di cassazione**, destinata a diventare un punto di riferimento per la **qualificazione fiscale delle attività online**.

Il caso riguardava un contribuente che, senza partita IVA, aveva effettuato circa 1.600 vendite di scarpe tramite una **piattaforma digitale nell'arco di 2 anni** (1.211 nell'anno 2008 e 418 nell'anno 2009). L'Agenzia delle Entrate aveva riclassificato tali operazioni come **attività d'impresa**, contestando **l'omessa dichiarazione ai fini IRPEF e IVA**.

La Corte ha accolto la tesi dell'Amministrazione, affermando che **l'abitudine e la continuità delle vendite online sono elementi sufficienti a integrare l'esercizio d'impresa** ai sensi dell'[art. 55, TUIR](#), e dell'[art. 4, D.P.R. n. 633/1972](#), anche in assenza di una struttura organizzata.

Ne discende che non serve un negozio virtuale strutturato o un magazzino dedicato; basta, infatti, la **sistematicità delle operazioni** per configurare un'attività imprenditoriale.

In tale contesto, la DAC7 e la [sent. n. 7552/2025](#), sebbene nate in ambiti distinti, si integrano perfettamente: la Direttiva fornisce gli strumenti informativi e tecnologici per tracciare le operazioni digitali, mentre la Suprema Corte definisce **i criteri sostanziali** con cui quelle stesse operazioni possono essere considerate attività d'impresa.

Il risultato è un sistema in cui **l'occultamento digitale diventa sempre più difficile**:

- **le piattaforme segnalano i dati** (ruolo attivo di compliance);
- **l'Agenzia delle Entrate incrocia i dati**;
- **la giurisprudenza fornisce la base per riqualificare l'attività**.

Ne deriva che **il contribuente non deve solo dichiarare di "vendere da privato"** perché il numero di operazioni, la continuità nel tempo e la presenza di un margine economico stabile possono portare alla riqualificazione del **reddito ai fini IRPEF e all'assoggettamento a IVA**.

**ACCERTAMENTO*****Segreto professionale: in quali casi può essere eccepito?***di **Marco Bargagli**

Seminario di specializzazione

**Intelligenza Artificiale e fisco**

Accertamenti e compliance fiscale l'era digitale

Scopri di più

Nel corso di un **controllo fiscale effettuato nei confronti di un professionista** regolarmente **iscritto a un Albo** (ad esempio, avvocato, commercialista, consulente del lavoro, ecc.), lo stesso può eccepire **il segreto professionale**.

In merito, l'[art. 52, comma 3, D.P.R. n. 633/1972](#), richiede l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica per procedere all'esame di documenti per i quali è **eccepito il segreto professionale**.

Inoltre, con riferimento agli Avvocati che svolgono **funzioni difensive** o **professionisti** che assumano l'ufficio di **consulenti tecnici**, sono previste **particolari e più specifiche garanzie** che derivano dalla **clausola di salvaguardia**, contenuta nel medesimo [art. 52, D.P.R. n. 633/1972](#), che richiama l'[art. 103, c.p.p.](#), rubricato "**garanzie del difensore**".

A livello operativo, come illustrato nella circolare n. 1/2018 del Comando Generale della Guardia di Finanza, in **caso di opposizione, anche verbale, del segreto professionale da parte del contribuente** in relazione a specifici atti e documenti diversi da quelli previsti dalle disposizioni tributarie e connotati da una valenza eminentemente fiscale, **gli operanti**:

- **desisteranno, in ogni caso, dalla consultazione e dall'acquisizione**, anche in copia, del documento per il quale è eccepito il segreto;
- **effettueranno, nell'immediatezza dei fatti, ogni possibile accertamento per valutare se l'eccezione avanzata dal contribuente è fondata e legittima**, assumendo ogni utile informazione da quest'ultimo o dalle altre persone in grado di riferire su circostanze utili, dandone atto nel processo verbale di verifica ovvero nei processi verbali di operazioni compiute, nonché nei **processi verbali di acquisizione di informazioni sottoscritti dai soggetti auditi**;
- **assumeranno tempestivi contatti con l'Autorità giudiziaria territorialmente competente per ottenere**, ricorrendone i presupposti, **l'autorizzazione a procedere** all'acquisizione e al successivo esame dei documenti, ai sensi dell'[52, comma 3, D.P.R. n. 633/1972](#), avendo cura di informarla sull'esito degli accertamenti già esperiti;
- **adotteranno**, ove ricorra la concreta possibilità che le informazioni ritenute segrete

possano essere irrimediabilmente disperse nelle more del pronunciamento dell'Autorità giudiziaria, **ogni misura** necessaria ad assicurarne **l'integrità e la conservazione**, provvedendo, se del caso, a **cautelare il documento cartaceo o il dispositivo digitale** in cui risiede il documento informatico.

**Tali cautele saranno fatte risultare nel processo verbale di verifica**, evidenziando che i documenti cautelati non sono stati in alcun modo visionati, in attesa dell'autorizzazione del magistrato; in caso di impossibilità tecnica ad assumere **utili iniziative ai fini della conservazione del documento** secondo quanti dianzi indicato, ipotesi riscontrabile, ad esempio, quando le informazioni d'interesse risiedano in uno spazio di memoria esterna (ad esempio, cloud, server remoti, ecc.), riferiranno la circostanza all'Autorità giudiziaria adita, evidenziando le **specifiche ragioni di urgenza** e indifferibilità che non consentono, in alcun modo, di **procrastinare l'acquisizione**;

- **nel caso in cui l'Autorità giudiziaria adotti uno specifico provvedimento autorizzativo atto a rimuovere il segreto professionale, questo sarà eseguito attraverso l'acquisizione dei dati d'interesse agli atti della verifica o del controllo**, avendo cura di darne tempestiva informazione all'Autorità giudiziaria che ne ha disposto l'esibizione; in caso contrario i documenti eventualmente cautelati **saranno immediatamente rimessi nella disponibilità della parte**.

Come precisato dal citato documento di prassi, si ritiene che **il richiamo legislativo all'[art. 103, c.p.p.](#), comporti l'intangibilità dei soli documenti individuabili a norma dell'[art. 35 delle norme di attuazione del codice di procedura penale](#)**, concernenti i rapporti strettamente inerenti al mandato fiduciario tra il difensore (Avvocato) o il consulente tecnico (commercialista, psicologo, consulente del lavoro, ecc.) e il cliente.

Resta inteso che, anche per i documenti che non rientrano nel campo di applicazione dell'[art. 103, c.p.p.](#), **il professionista può comunque opporre il segreto professionale, eventualmente superabile attraverso una specifica autorizzazione dell'Autorità giudiziaria**, peraltro impugnabile dal contribuente dinanzi al giudice tributario unitamente all'atto impositivo ovvero, laddove la verifica non dia luogo all'emanazione di un atto impositivo o se tale atto non viene impugnato, dinanzi al giudice ordinario ([Cass., SS.UU., n. 8587/2016](#)).

In **tema di segreto professionale** è recentemente intervenuta, in sede di legittimità, la **suprema Corte di Cassazione**, con l'[ord. n. 17228/2025](#), nella quale sono illustrati **interessanti spunti interpretativi** proprio con riferimento alla **corretta applicazione dell'[art. 52, D.P.R. n. 633/1972](#)**.

Gli Ermellini richiamano espressamente la normativa di riferimento a mente della quale, tra l'altro, **è in ogni caso necessaria l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica o dell'autorità giudiziaria** più vicina per procedere durante l'accesso a perquisizioni personali e all'apertura coattiva di pieghi sigillati, borse, casseforti, mobili, ripostigli e simili e **per l'esame di documenti e la richiesta di notizie relativamente ai quali è eccepito il segreto professionale**,

ferma restando la norma di cui all'[art. 103, c.p.p.](#)

Quindi, qualora durante l'accesso in locali destinati all'esercizio di attività professionale i verificatori **intendano procedere all'esame di documenti in relazione ai quali sia stato eccepito il segreto professionale**, essi devono «**in ogni caso**» munirsi di apposita autorizzazione del Procuratore del Repubblica o, in alternativa, dell'autorità giudiziaria più vicina.

Ciò posto, nel caso risolto *in apicibus* dai supremi giudici, l'esame dei documenti era avvenuto nel corso di un **accesso eseguito da militari della Guardia di Finanza presso lo studio** di un professionista esercente la professione di **avvocato**.

Durante tale accesso **era stato eccepito il segreto professionale relativamente ai detti documenti**, onde gli operanti avrebbero potuto esaminarli soltanto in forza di un'autorizzazione «*ad hoc*».

Inoltre, «*una siffatta autorizzazione, proprio perché divenuta necessaria soltanto a seguito dell'opposizione del segreto professionale, non poteva che intervenire successivamente al verificarsi della situazione che ne aveva imposto il rilascio e con specifico riferimento ai documenti per i quali l'esigenza si era manifestata*».

Proseguono i supremi giudici di legittimità che: «*Non era, quindi, sufficiente un'autorizzazione preventiva e generica, quale quella che la CTR ha accertato essere stata rilasciata nel caso di specie dal Procuratore della Repubblica di Paola*».

Sullo specifico argomento viene in rilievo la **sentenza delle Sezioni Unite della stessa Corte di Cassazione (n. 11082/2010)**, con la quale è stato affermato che **l'autorizzazione in oggetto è un atto interno al procedimento fiscale, produttore effetti soltanto in tale ambito, e che la valutazione circa la sua legittimità o meno è devoluta al sindacato del giudice tributario**, la cui giurisdizione non riguarda esclusivamente gli atti finali del procedimento amministrativo di imposizione tributaria, ma si estende a tutti quelli che siano stati emanati nelle varie fasi dello stesso.

I giudici di piazza Cavour concludono che «*nel richiamato arresto nomofilattico, per quanto qui specificamente interessa*», è stato sottolineato che il «*contenuto motivazionale*» di detta autorizzazione «*deve essere necessariamente correlato all'esigenza di esplicitare l'avvenuta comparativa valutazione delle contrapposte ragioni offerte dalle parti, ovverosia dei motivi per i quali il contribuente-professionista ha opposto il segreto professionale e delle ragioni che, secondo l'organo verificatore, rendono necessari e/o indispensabili, ai fini della verifica fiscale in atto, l'esame dei documenti e/o l'acquisizione delle notizie "secretati"*».

In conclusione, proprio la **predicata necessità di una «comparativa valutazione delle contrapposte ragioni offerte dalle parti»** lascia chiaramente intendere come il provvedimento di cui all'[art. 52, comma 3, D.P.R. n. 633/1972](#), possa essere legittimamente adottato solo dopo che il segreto professionale è stato eccepito, e non anche in via preventiva, quando ancora non

**è dato sapere se, ed eventualmente in relazione a quali documenti, esso sarà opposto.**

## ***Le particolarità degli “adequati assetti” nelle società cooperative***

di **Alberto Rocchi**

OneDay Master

### **Bilancio e contabilità delle cooperative. La fiscalità**

Scopri di più

Come ormai sottolineato da più parti, nella **valutazione dell'adeguatezza degli assetti delle società**, in mancanza di indicazioni esaustive provenienti dalla normativa, occorre rifarsi a prassi e procedure che, faticosamente, si sta tentando di standardizzare onde **avere un quadro di riferimento sufficientemente chiaro e oggettivo**. Sotto questo profilo, vanno sottolineati gli sforzi compiuti dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti che è intervenuta in materia con il documento “Assetti organizzativi, amministrativi e contabili: check-list operative” del Luglio 2023 di grande chiarezza.

Quando la **valutazione di adeguatezza si applica al mondo cooperativo**, diventa ancora più difficile trovare punti di riferimento, in quanto la **particolarità di questo tipo societario** sottrae in buona parte validità alle indicazioni di carattere generalista, anche quelle consolidate. Lo **scopo mutualistico**, quale elemento caratterizzante il modello cooperativistico, **imprime alla gestione aziendale diversa finalità**, alterando il tradizionale orientamento “al profitto” tipico delle società lucrative. Occorre coniugare le **esigenze di economicità della gestione** con le aspettative di performance mutualistica attesa dalla base sociale, nel cui risultato si sostanzia quel “**vantaggio mutualistico**” in cui risiede la motivazione della partecipazione alla compagine societaria.

È da **accogliere con estremo interesse**, pertanto, il documento, omologo a quello citato del luglio 2023 (e datato 10 ottobre 2024), con il quale la medesima Fondazione Nazionale ha inteso focalizzarsi sulle cooperative individuando **apposite check-list operative** aventi contenuto più specifico per il **tipo societario** preso in considerazione. Si ritiene che i **2 documenti vadano utilizzati congiuntamente** o, per meglio dire, che le check-list delle cooperative si vadano ad aggiungere a quelle **studiate per le imprese lucrative**. Parlare infatti di “**mission**” aziendale o di **modello di business** (come nella lista di controllo suggerita per le società *profit pure*), non è certamente sufficiente nel **sistema aziendale cooperativo**, anche se è pur sempre importante. Infatti, l'attività economica esercitata attraverso la forma cooperativa, pur mantenendo le caratteristiche proprie di un'iniziativa imprenditoriale, ha bisogno di **strumenti di autovalutazione aggiuntivi** rispetto a quelli ordinari. È certamente importante parlare di obiettivi, piano strategico, individuazione dei rischi in quanto l'azienda opera sul mercato come le altre. Tuttavia, quando si passa alla **misurazione delle performance**, entrano

**in gioco gli scopi mutualistici** che assorbono gran parte delle energie del management.

Ecco che nella **check-list specifica delle cooperative**, trovano spazio valutazioni del modello di business che tengano conto del “**concreto perseguimento dello scopo mutualistico**” nonché delle “**modalità di attribuzione del vantaggio mutualistico**”. Questi elementi devono emergere dalle **strategie aziendali della cooperativa** e devono essere riepilogati nella **relazione ex art. 2545, c.c.**. Passando agli assetti organizzativi, la struttura deve essere in grado di **trasferire ai soci “un’informazione compiuta e accessibile sull’andamento del patrimonio indivisibile”**. Un altro punto fondamentale è il **monitoraggio della base sociale** e la corretta formazione delle decisioni **sull’ammissione e l’esclusione dei soci**.

Anche qui è necessario avere una struttura che sia in grado di soddisfare in modo efficiente e tempestivo queste **esigenze gestionali**. E molte altre questioni complesse, che variano di grado a seconda delle dimensioni della società, discendono dalla base sociale: il **conteggio dei voti in assemblea**, **l’esame degli aventi diritto**, la distinzione tra soci finanziatori e soci cooperatori, la corretta formazione dell’organo amministrativo, ecc.. Infine, ma non certo da ultimo, le **questioni contabili**. Occorre che il sistema contabile abbia qualcosa in più rispetto a quanto sarebbe sufficiente in un’impresa non cooperativa. Esso deve essere in grado di **fornire i dati sugli scambi mutualistici** e non solo in relazione agli scambi con i terzi ma anche in funzione della quantificazione del vantaggio mutualistico, vero **indicatore gestionale della cooperativa**. Inoltre, nel caso in cui le gestioni mutualistiche siano più di una, occorre dare conto delle **risultanze di ogni singola gestione** con dati chiari e di immediata comprensione.

Ricordiamo che le **check-list dovranno essere utilizzate anche dagli Organi di controllo interno delle cooperative**, in particolare dal **Collegio Sindacale**, al fine di adempiere a uno dei compiti che la Legge pone a loro carico. Sarebbe utile sensibilizzare sin da ora i vertici amministrativi delle cooperative su queste tematiche, in modo che nel bilancio dell’anno 2025 si possa dire che **i suggerimenti siano stati recepiti**. In particolare, che venga allegata al bilancio **una esaustiva informativa non finanziaria** come prescritto dall’**art. 2545, c.c.**